

# La figura del socio di cooperativa: le principali categorie di soci

di Sebastiano Patanè - revisore legale ed esperto in cooperative

*Nel presente articolo si sviluppano i vari aspetti dell'essere socio di una cooperativa. Dopo un'attenta analisi della figura del socio, con riferimento alle fasi della "vita sociale", dalla sua ammissione alla conclusione del rapporto societario, vengono esaminate in dettaglio le principali categorie di soci.*

## Ammissione del socio

L'ammissione dei soci in una società cooperativa è fondata sul postulato della "porta aperta"<sup>1</sup>. In base a tale principio è prevedibile, in via ordinaria, la possibilità dell'ammissione quale socio a chiunque abbia i requisiti richiesti. In conseguenza di tale principio e dello spirito di proselitismo che caratterizza il movimento cooperativo è prevista una dinamica nel tempo della compagine societaria di una cooperativa. Da ciò la previsione legislativa del mancato obbligo di modifica dell'atto costitutivo a seguito del recesso o dell'ammissione di nuovi soci, definendosi la cooperativa una società a "capitale variabile".

È necessario, comunque, rilevare che il cittadino non è titolare di un diritto soggettivo a essere ammesso quale socio di una cooperativa; la sua partecipazione è, infatti, funzione dell'incontro tra il suo interesse personale e quello degli altri soci già presenti nella società. In ragione di ciò, il numero dei soci è potenzialmente illimitato: non potrà, però, mai essere inferiore a 3 nelle cooperative composte da sole persone fisiche, a 9 in generale e a 50 per le cooperative di consumo<sup>2</sup>.

L'atto costitutivo, ai sensi dell'[articolo 2527](#), cod. civ., dovrà stabilire i requisiti necessari per l'ammissione dei nuovi soci. È comunque generalmente preclusa la possibilità di essere ammessi come

<sup>1</sup> Introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 3, R.D. 278/1911, che, limitatamente alle cooperative di lavoro ammissibili ai pubblici appalti, recava: "Quando sia respinta la domanda di ammissione di nuovi soci, può farsene denuncia alla commissione provinciale di vigilanza; la quale, se accerta, tenuto conto dello sviluppo della cooperativa, il proposito ingiustificato di non ammettere nuovi soci, potrà fare le occorrenti proposte, anche per la radiazione della cooperativa stessa dal registro prefettizio".

<sup>2</sup> Si veda articolo 2522, cod. civ. e, in particolare, per le cooperative di consumo, l'articolo 22, D.Lgs. 1577/1947.

soci a quei soggetti che “*esercitano in proprio imprese in potenziale concorrenza con quella della cooperativa*”<sup>3</sup>.

In ogni caso, in qualsiasi momento successivo alla costituzione della cooperativa, l'ammissione in qualità di socio è subordinata:

- alla presentazione al CdA, da parte del soggetto interessato, della domanda di ammissione, contenente la dichiarazione di conoscenza e accettazione dello statuto sociale e degli eventuali regolamenti della cooperativa;
- alla delibera, da parte del CdA, di accettazione della domanda, in seguito alla verifica dell'esistenza dei requisiti soggettivi richiesti per essere socio;
- all'annotazione (a cura degli amministratori) nel libro soci della delibera di ammissione e della quota di capitale sottoscritto e versato da parte del socio;
- al pagamento del sovrapprezzo eventualmente stabilito dall'assemblea su proposta degli amministratori o da loro determinato, qualora lo statuto lo consenta.

I requisiti soggettivi ai fini dell'ammissione a socio possono essere di natura legale o statutaria.

Il requisito di natura legale consiste nella capacità di agire. I requisiti soggettivi generali di natura statutaria sono generalmente individuati:

- nella maggiore età e nella residenza;
- nel possesso di particolari requisiti professionali o cognizioni tecniche;
- nell'eventuale impegno a particolari prestazioni accessorie.

Ovviamente, tutti i requisiti elencati debbono essere coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta. In merito, il nuovo codice civile ha innovato le precedenti prescrizioni, in particolare prevedendo la possibilità per l'aspirante socio di ricorrere all'assemblea in caso di diniego da parte degli amministratori, i quali, in occasione della relazione al bilancio, sono poi tenuti a illustrare nella loro relazione o, in sua mancanza, nella Nota integrativa, le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci<sup>4</sup>.

### Il recesso del socio

Il socio cooperatore può recedere dalla cooperativa in tutti i casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo. Non è consentito, però, il recesso parziale.

---

<sup>3</sup> Testo così modificato dall'articolo 28, D.Lgs. 310/2004, la precedente stesura prevedeva il divieto dell'esercizio in proprio di “*imprese identiche o affini*”.

<sup>4</sup> Vedi articolo 2528, cod. civ..

Il recesso del socio consiste nella volontaria uscita dalla cooperativa, a seguito di dimissioni date prima della scadenza del contratto sociale.

Ai sensi dell'[articolo 2532](#), cod. civ.,

*“la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge o l'atto costitutivo non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato 3 mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo”.*

### L'esclusione del socio

L'esclusione del socio comporta lo scioglimento del rapporto sociale tra socio e cooperativa, indipendentemente dalla sua volontà e con atto unilaterale della cooperativa.

Il socio può essere escluso dalla società, innanzitutto, per il mancato pagamento delle quote o delle azioni, previa intimazione da parte degli amministratori<sup>5</sup>. Oltre all'esclusione di diritto da attuarsi nei confronti del socio fallito<sup>6</sup>, l'esclusione stessa è sempre conseguente a una formale espressione della volontà da parte della cooperativa, che si manifesta nei seguenti termini. L'esclusione:

- deve essere deliberata dagli amministratori, a patto che l'atto costitutivo non attribuisca tale facoltà all'assemblea;
- deve essere comunicata entro 30 giorni a mezzo lettera raccomandata al socio, il quale, da tale comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale nel termine di 60 giorni;
- deve essere trascritta dagli amministratori nel libro soci; da tale data l'esclusione produrrà i conseguenti effetti.

A parte quanto stabilito nell'atto costitutivo e i motivi di esclusione già citati (mancato pagamento delle quote o azioni sottoscritte e il fallimento del socio), l'esclusione avviene generalmente anche per:

- la perdita della capacità di agire, interdizione o inabilitazione;
- la perdita dei requisiti legali e statutari previsti per essere ammesso a socio.

---

<sup>5</sup> Vedi articolo 2531, cod. civ..

<sup>6</sup> Vedi articolo 2288 cod. civ..

### La morte del socio, il diritto degli eredi

La morte del socio produce l'estinzione del rapporto sociale, limitatamente al socio deceduto. Come previsto dall'[articolo 2534](#), cod. civ., l'atto costitutivo può comunque prevedere che gli eredi, che siano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge e dall'atto stesso per partecipare alla cooperativa, possano subentrare al *de cuius* nella partecipazione sociale.

Nel caso in cui ci fossero più eredi, essi dovranno nominare un rappresentante comune, a meno che la quota possa essere divisa e la società lo consenta.

Comunque, se tale continuazione con gli eredi del socio defunto non dovesse determinarsi, gli stessi avranno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, limitatamente ai valori nominali versati dal socio deceduto.

### La liquidazione della quota o il rimborso delle azioni

Il socio receduto o escluso o gli eredi del socio deceduto hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni, tenendo conto delle risultanze del bilancio dell'esercizio in corso, al momento della cessazione del rapporto<sup>7</sup>.

Preliminarmente, accertata l'assenza di debiti del socio nei confronti della cooperativa, il rimborso avviene generalmente, da parte della società, entro i 6 mesi successivi all'approvazione del bilancio<sup>8</sup>.

### Le categorie di soci

È opportuno premettere che, nelle società cooperative, a prescindere dalla distinzione intuitiva tra socio persona fisica e giuridica, fino all'avvento della L. 59/1992, il nostro ordinamento non ammetteva discriminazioni fra le varie categorie di soci e, pertanto, erano (e sono tuttora) illegittime le figure del "*socio annuale, aggregato, temporaneo, etc.*", rinvenibili in alcuni statuti; parimenti inapplicabile era la previsione di cui all'[articolo 2341](#), cod. civ., sui soci fondatori<sup>9</sup>, in quanto, proprio in ossequio al principio della parità di trattamento tra soci, erano inammissibili i privilegi riservati a tale categoria.

Lo *status* di socio aveva, dunque, caratteristiche uniche, nei diritti e nei doveri e nelle responsabilità. Con la L. 59/1992 sono state, invece, introdotte alcune categorie di soci, con diritti e obblighi diversi.

<sup>7</sup> Come dettagliatamente disciplinato dall'articolo 2535, cod. civ..

<sup>8</sup> Così come previsto dall'articolo 2289, cod. civ..

<sup>9</sup> Di fatto, l'articolo 2341, cod. civ., prevede la possibilità che lo statuto possa attribuire ai soci fondatori una partecipazione non superiore complessivamente a 1/10 degli utili netti risultanti dal bilancio per un periodo massimo di 5 anni.

Si cercherà ora di elencare dettagliatamente le varie figure di socio, provando a riassumerne le principali caratteristiche in relazione alla natura dello scambio mutualistico.

### Socio cooperatore

Si individua in tal modo, genericamente, il socio che si è iscritto in cooperativa per partecipare allo scambio mutualistico individuato dallo statuto sociale<sup>10</sup>.

### Socio sovventore

Con la L. 59/1992 si arrivò a un compromesso tra l'applicazione integralista dei principi della mutualità, caratterizzanti le cooperative e l'esigenza di tentare in qualche modo di ovviare alla "fisiologica" e diffusa difficoltà di reperire finanziamenti da parte di tale tipo di società.

L'[articolo 4](#), L. 59/1992, introdusse per le cooperative, con la sola esclusione delle cooperative di edilizia abitativa e dei loro consorzi, la figura del socio sovventore<sup>11</sup>, socio *sui generis*, nei confronti del quale lo scambio mutualistico con la cooperativa si concretizza esclusivamente con l'apporto di capitale a fronte di una remunerazione dello stesso. Il socio sovventore può essere eletto amministratore, ma la maggioranza del CdA deve essere composta da soci cooperatori. Infine, i voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci.

Per la verità, il mondo cooperativo ha dovuto prendere presto atto che questo tentativo di agevolare la patrimonializzazione dei sodalizi non ha portato a grandi risultati, visto lo scarso successo che ha incontrato tale figura di socio, sia per i vincoli imposti dalla legge<sup>12</sup>, sia per l'aleatorietà di un'effettiva remunerazione<sup>13</sup>. Con la riforma del diritto societario si è inteso, quindi, ancora perseguire il fine proposto, prevedendo un più facile accesso al mercato del credito attraverso la possibilità per le cooperative di emettere strumenti finanziari partecipativi e non, alla stregua delle altre società.

### Socio finanziatore

In tal senso va la più generica figura del socio finanziatore apportatore di capitale, di cui all'[articolo 2526](#), cod. civ., per la presenza del quale, al contrario del socio sovventore, non è previsto nessun

---

<sup>10</sup> Ricordiamo la classica distinzione in relazione alla natura del rapporto mutualistico:

- a) cooperative di utenza quando i soci sono i consumatori o gli utenti dei beni o dei servizi prodotti dalla cooperativa;
- b) cooperative di lavoro quando il rapporto prevede il conferimento di una prestazione lavorativa da parte dei soci;
- c) cooperative di supporto quando la cooperativa si occupa della commercializzazione dei beni e dei servizi apportati dai soci.

<sup>11</sup> Il socio sovventore è previsto dall'articolo 2548, cod. civ., per le mutue assicuratrici.

<sup>12</sup> Gli statuti dovevano prevedere la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, in cui sarebbero confluiti i finanziamenti raccolti e quindi sostanzialmente con un vincolo d'utilizzo.

<sup>13</sup> La retribuzione del capitale era comunque vincolata alla produzione di utili da parte della cooperativa e si realizzava attraverso un tasso di remunerazione che non poteva comunque essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello stabilito per gli altri soci.

particolare adempimento da parte della cooperativa, né alcun vincolo sull'utilizzo dei finanziamenti raccolti. Anche il socio finanziatore può essere eletto amministratore e ha diritto di voto<sup>14</sup>.

### Socio ammesso a categoria speciale

Altra figura innovativa di socio, infine, è quella individuata dall'[articolo 2527](#), cod. civ., che, sempre in deroga al principio della parità di trattamento dei soci, prevede la possibile *“ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell'impresa”*, una specie di socio in prova “a tempo determinato” per la durata massima di 5 anni (decorso i quali godrà degli stessi diritti degli altri), i cui diritti e doveri debbono specificamente essere disciplinati dall'atto costitutivo.

### Socio lavoratore

Una particolare menzione merita la figura del socio lavoratore. Le disposizioni della L. 142/2001, così come modificate dalla L. 30/2003 (Legge Biagi), regolamentano il lavoro dei soci di quelle cooperative che hanno quale scopo mutualistico la prestazione delle attività lavorative da parte degli stessi<sup>15</sup>.

Tra socio e cooperativa si instaura, quindi, una dualità di rapporti:

- il primo, di natura associativa, sorge al momento dell'iscrizione in cooperativa. I soci, infatti:
  - concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
  - partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
  - contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione;
  - mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;
- il secondo è un vero e proprio rapporto di lavoro, che può essere liberamente regolamentato tra le parti, da cui derivano diritti e doveri in relazione alla tipologia del contratto stipulato.

La stessa norma chiarisce che:

---

<sup>14</sup> Permane, però, la regola che la maggioranza del CdA debba essere composta da soci cooperatori e che i voti attribuiti ai soci finanziatori non debbano in ogni caso superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci.

<sup>15</sup> Quindi non solo le cooperative di produzione e lavoro, ma anche quelle di lavoro agricolo, le sociali ed, eventualmente, le “altre cooperative” (ex miste), quelle di trasporto e della pesca.

*“il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall’instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte”.*

Le regole relative al lavoro dei soci vengono definite da un regolamento interno, che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso la sede territoriale dell'INL<sup>16</sup> competente per territorio. Sul piano giuslavoristico, in assenza del suddetto regolamento, i soci lavoratori delle cooperative non potranno essere inquadrati con un rapporto diverso da quello subordinato.

### Socio tecnico amministrativo

La figura del socio tecnico amministrativo è prevista dall'[articolo 23](#), D.Lgs. 1577/1947, che, nel prevedere che *“i soci delle cooperative di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini”*, ammette che sia *“consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente”*<sup>17</sup>. Il socio tecnico amministrativo è, quindi, a tutti gli effetti un socio lavoratore, che attua lo scambio mutualistico con modalità che si differenziano rispetto all'attività caratteristica dell'ente<sup>18</sup>.

### Socio volontario

La figura del socio volontario è prevista, esclusivamente per le cooperative sociali, dall'[articolo 2](#), L. 381/1991. I soci volontari si iscrivono alla cooperativa animati da spirito di solidarietà sociale e prestano gratuitamente la propria opera, sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci e non possono superare il 50% del totale della compagine sociale. Ovviamente, ai soci volontari non si applicano i contratti

<sup>16</sup> Ai sensi del D.Lgs. 149/2015, è stata istituita l'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata INL; l'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro, dall'Inps e dall'Inail. Ha una propria autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

<sup>17</sup> In questo modo modificato dall'articolo 14, L. 59/1992.

<sup>18</sup> Tale socio si occupa della gestione amministrativa sul piano operativo, che va dalla ricerca di commesse e finanziamenti all'organizzazione delle attività, dagli aspetti contabili agli adempimenti giuridici, ma anche della componente tecnico-professionale, attraverso il possesso di particolari abilitazioni di carattere tecnico.

collettivi, ma solo le norme di legge in materia di assicurazione obbligatoria. Tali soci hanno diritto esclusivamente al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. I soci volontari possono essere utilizzati nell'organizzazione delle attività, esclusivamente con carattere di complementarità rispetto agli altri, ma non possono sostituirsi a essi.

### Socio svantaggiato

Anche il socio svantaggiato rappresenta una particolarità delle cooperative sociali<sup>19</sup>, ed è definito in maniera puntuale dall'[articolo 4](#), L. 381/1991, che ne individua le caratteristiche nel comma 1:

*“Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21, L. 354/1975, e successive modificazioni. Si considerano, inoltre, persone svantaggiate i soggetti indicati con D.P.C.M., su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18, D.Lgs. 1577/1947, e successive modificazioni”.*

Prosegue l'articolo precisando al comma 2 che:

*“Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza”.*

È appena il caso di precisare che, ai fini della vigilanza cooperativa, possono essere considerate “*persone svantaggiate*” esclusivamente quelle aventi i requisiti previsti dal suddetto articolo 4, L. 381/1991, questo anche se, in materia giuslavoristica, sia a livello nazionale sia europeo, le forme di svantaggio e di disagio sociale sono differentemente declinate dalle varie norme agevolative.

---

<sup>19</sup> In particolare per le cooperative sociali del tipo B, di cui all'articolo 1, L. 381/1991.



### Socio fruitore o consumatore

Molto sinteticamente, tale figura identifica il socio che riceve beni o servizi da parte della cooperativa. Può trattarsi sia di persona fisica sia giuridica e non ha, in genere, requisiti particolari, se non specificamente previsti dalla legge o dallo Statuto.

### Socio conferitore

Normalmente si fa riferimento al socio che attua lo scambio mutualistico attraverso il conferimento di materie prime<sup>20</sup> al fine della loro trasformazione e/o commercializzazione.

### Socio prestatore

Viene così definito il socio che partecipa alla raccolta del prestito sociale. Ciò che differenzia tale figura da quelle del socio sovventore o finanziatore è che, in questo caso, si tratta di un socio cooperatore che partecipa normalmente allo scambio mutualistico tipico<sup>21</sup>, ma che, inoltre, al fine di finanziare l'attività della cooperativa, affida a essa la gestione dei propri risparmi.

Possiamo quindi definire il prestito sociale come il conferimento da parte dei soci di importi di capitale rimborsabile, a fronte del riconoscimento di un interesse annuo.

Grazie alla raccolta del prestito sociale, quindi, se da un lato la cooperativa riesce a reperire risorse economiche a condizioni sicuramente più vantaggiose, senza dover accedere al più oneroso mercato del denaro, dall'altro, attraverso la promozione e lo stimolo dello spirito di previdenza e di risparmio, ottiene un rafforzamento del rapporto con i propri soci.

### Socio onorario

Concludiamo questa elencazione delle varie tipologie di soci con una figura controversa, quella del socio onorario.

Preso atto che tale figura non è prevista dal codice civile e neanche dal vecchio codice del commercio, rileviamo che è, però, espressamente richiamata dal R.D. 278/1911, con cui si approva il regolamento per le cooperative che partecipino ai pubblici appalti. In particolare, l'ultimo comma dell'[articolo 4](#), R.D. 278/1911, recita:

*“Se vi sono soci onorari, le loro azioni e i loro conferimenti si intendono dati a fondo perduto e non attribuiscono diritti né sugli utili né alla eleggibilità alle cariche amministrative”.*

<sup>20</sup> Si pensi ai soci delle cooperative agricole di conferimento: cantine sociali, frantoi, etc..

<sup>21</sup> Attività della cooperativa in favore dei soci, lavoratori, consumatori o fornitori di beni o servizi.

Nella prassi statutaria è a volte ancora rinvenibile il riferimento alla nomina di soci onorari, che sono di solito individuati tra personaggi di alto livello morale o di conoscenza, che diano lustro alla cooperativa, ovvero tra *ex* soci cooperatori, i quali, pur non potendo più partecipare allo scambio mutualistico per la perdita dei requisiti soggettivi<sup>22</sup>, non intendono ancora abbandonare la compagine sociale.

Per tale motivo, si ritiene che possa ritenersi lecita l'ammissione di soci onorari a condizione che esista una specifica previsione statutaria che ne preveda l'esistenza e che ne limiti i diritti partecipativi, al fine di evitare interferenze nella gestione societaria. Quindi, il socio onorario non può avere diritto di voto in assemblea, essere eletto amministratore<sup>23</sup> né partecipare alla ripartizione di ristorni o dividendi.

---

<sup>22</sup> Immaginiamo, ad esempio, soci lavoratori che hanno raggiunto il pensionamento, ma che ritengono di poter essere ancora utili per trasmettere alle nuove generazioni il loro bagaglio di esperienze.

<sup>23</sup> L'inibizione alla carica elettiva riguarda solo la possibilità di essere eletto amministratore in quanto socio cooperatore.